

COMPENDIO DELLE NORME FINANZIARIE CHE REGOLANO LA VITA DEI CLUB

L'Inner Wheel è un'associazione inquadrata nella fattispecie delle "associazioni non riconosciute", non a fine di lucro e, per questo, sottoposte a un regime fiscale agevolato. Per "non riconosciute" s'intende che non hanno una personalità giuridica, e quindi un riconoscimento istituzionale. Non godono di un'autonomia patrimoniale perfetta, cioè non c'è separazione assoluta tra patrimonio dei membri e patrimonio dell'ente. Si basano sull'accordo raggiunto tra gli associati. Nel nostro caso tale accordo fa riferimento alle regole stabilite nello Statuto e nei regolamenti dell'International Inner Wheel. Tutti i club italiani, inoltre, devono attenersi ai regolamenti emanati dal Consiglio nazionale, i quali sono prodotti in linea con le normative dell'IIW e con le leggi nazionali, anche in perfetta sintonia con lo Statuto.

Le attività sociali sono attività svolte in conformità alle finalità istituzionali, a fronte delle quote o contributi associativi non commisurati alle prestazioni effettuate **e dalla raccolta fondi**

Il nostro statuto a pag.21 recita "Ogni club trova diversi modi e mezzi per raccogliere fondi, Es lotterie, mercatini dell'usato, vendita di articoli confezionati dalle socie, bancarelle, serate di gioco, conferenze, sfilate di moda fiere gastronomiche ecc,

Il tutto conducibile comunque, ai principi cardine di "trasparenza, rendicontabilità e accessibilità"

Ai fini fiscali la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 143, comma 3, che mira ad incentivare queste forme di finanziamento.

Tale disposizione, infatti, sottrae dall'imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche con scambio/offerta di beni di **modico valore** (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte.

Le **quote associative** o contributi non sono fiscalmente imponibili in quanto destinate alla copertura delle spese per il raggiungimento finalità istituzionali, delle norme fiscali si parlerà in seguito

E' pertanto fatto divieto di svolgere attività commerciali.

E' inoltre vietato ai club di erogare alle socie compensi a qualsiasi titolo.

Questo perché la normativa vigente relativa alle associazioni non commerciali stabilisce che eventuali utili della stessa vengano destinati alle finalità sociali e non distribuiti tra soci e amministratori. La giurisprudenza ha ampiamente assimilato eventuali gettoni di presenza e quant'altro a una distribuzione di utili e, su questa base, l'Amministrazione fiscale ha spesso basato le sue contestazioni alle associazioni.

Tutt'al più il socio potrà farsi rimborsare i costi effettivamente sostenuti, entro limiti quantitativi e qualitativi precedentemente stabiliti.

Con queste premesse, il rimborso non potrà mai essere forfettario o nascondere un compenso per le socie, ma dovrà essere supportato da pezze giustificative relative a spese per sostenere le quali le medesime socie siano state autorizzate.

Per quanto riguarda i trasporti dalla residenza della socia ai luoghi previsti per le iniziative sociali, l'associazione rimborsa: i biglietti dei treni non ad alta velocità per la prima classe, biglietti dei treni AV con importi equivalenti o inferiori al biglietto 1a classe ordinario, rimborsi carburante in base a tabelle ACI, biglietti autobus, biglietti aerei di classe Economy, biglietti dei traghetti per coloro che arrivano dalle Isole. In casi eccezionali potrà essere autorizzato il rimborso di tassi, laddove i trasporti pubblici pregiudicherebbero la presenza della socia.

Con il versamento della quota sociale si acquisisce la qualifica di socia da cui scaturiscono una serie di diritti e doveri; la socia, a fronte del versamento effettuato, beneficia di prestazioni da parte dell'associazione.

In linea di principio anche questo versamento potrebbe qualificarsi quale entrata di natura commerciale in quanto caratterizzato da una controprestazione.

Il legislatore ha però espressamente previsto che l'attività svolta nei confronti degli associati, in conformità alle finalità istituzionali, non sia considerata attività commerciale e le somme versate a titolo di quote associative non concorrano a formare il reddito complessivo (comma 1, art. 148 Tuir).

Dal 2009 per usufruire di tale agevolazione è stato introdotto un particolare adempimento: la presentazione all'Agenzia delle Entrate per via telematica del Modello EAS - Enti Associativi (art. 30, Legge 2/

Tale modello si compone di una parte anagrafica e 38 dichiarazioni su aspetti fiscali, organizzativi e gestionali dell'associazione. L'invio deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione e deve essere nuovamente presentato, entro il 31 marzo dell'anno successivo, qualora si verificano variazioni di alcuni dei dati comunicati specificatamente previsti nelle istruzioni. *Gli enti associativi che non inviano il Modello EAS non possono più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. Le*

conseguenze sono particolarmente gravi. Infatti, continuando a svolgere le attività sopra richiamate (incasso quote sociali e vendita di beni e servizi ai soci), tutta l'attività dell'ente ha natura commerciale. L'ente, pertanto, diventa "ente commerciale" a tutti gli effetti, attirando nella commercialità (pagamento di imposte e adempimenti contabili connessi) qualsiasi attività svolta.

In ogni caso per tale adempimento si deve far riferimento a un commercialista di fiducia, che si occupi di tutti i passaggi previsti dalla legge.

Le entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi, organizzate occasionalmente (convenzionalmente due all'anno, per un periodo non superiore a 15 gg. e per un importo massimo di € 50.000), in concomitanza di particolari celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, a fronte della cessione di beni di modico valore o servizi, sono decommercializzate a condizione che, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui si sono svolte, venga redatto apposito e separato rendiconto e una relazione illustrativa dell'iniziativa svolta (comma 3, lett. a, art. 143 Tuir). Deve comunque essere chiaro che tali iniziative non rappresentino un'attività commerciale. Pertanto non si dovrà prevedere per esse il costo di un biglietto a cifra fissa prestabilita, **ma un'offerta libera**.

Lo Statuto dell'IIW prevede la fattispecie di iniziative che è possibile organizzare, come specificato innanzi.

Eventuali fondi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni non costituiscono reddito e non sono soggette a tassazione. Questo perché tutti gli attivi dell'associazione, che non ha scopi di lucro, sono da reinvestire nell'attività sociale.

La gestione ordinaria dei club prevede alcuni adempimenti documentali.

La tenuta dei libri sociali ha una duplice funzione: da un lato, garantire la trasparenza nei confronti dei soci in termini di condivisione degli atti decisionali dell'organizzazione, dall'altro, documentare l'attività svolta dall'ente.

Pur in assenza di una specifica normativa in materia, la redazione per ogni organo sociale (Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti se nominato) di verbali attraverso cui tenere memoria per tutte le riunioni delle materie trattate, delle delibere assunte nonché delle attività svolte, in particolare di quelle che non generano movimentazioni contabili, rappresenta un valido strumento di prova dell'effettivo perseguimento di finalità non commerciali e una modalità gestionale trasparente. Rispetto alla forma, escludendo qualsiasi obbligo di vidimazione, si consiglia un'archiviazione ordinata dei verbali, che riportino in calce la firma della presidente e della segretaria.

Per quanto riguarda la tenuta di libri contabili, la normativa impone la redazione di un rendiconto preventivo, da presentare alla prima assemblea dell'anno sociale di riferimento per l'approvazione e un rendiconto consuntivo da cui si rilevino le attività complessivamente svolte dall'ente nell'esercizio di riferimento, che deve essere ratificato dalla prima assemblea dell'anno sociale seguente a quello di riferimento. Tutte le ricevute e fatture relative ai pagamenti dovranno essere accuratamente conservate a controprova di quanto inserito nel documento di rendicontazione consuntiva. Per poter produrre a consuntivo tale documento di rendicontazione occorre almeno provvedere alla rilevazione sistematica delle entrate e delle uscite realizzate attraverso la compilazione di un registro di cassa (prima nota) da aggiornarsi in ordine cronologico. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, i club che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione realizzate.

L'associazione può avvalersi delle prestazioni di professionisti dotati di P.IVA: avvocati, commercialisti, notaio, etc...

In questi casi l'associazione ha i seguenti obblighi:

- all'atto del pagamento della fattura deve effettuare la ritenuta d'acconto del 20% (così come esposta in fattura) e versarla entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento tramite il modello F24;
- il pagamento va effettuato, se possibile, con movimento rintracciabile (bonifico, assegno etc.); rilasciare al professionista, entro il 28/02 dell'anno successivo, la certificazione dei compensi pagati e delle ritenute effettuate nell'anno solare precedente;
- presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770)

L'art. 38 del c.c. dispone che delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione non riconosciuta rispondono l'associazione medesima con il fondo comune e, sia personalmente sia

solidamente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Da ciò si desume che:

1. l'associazione risponde delle obbligazioni assunte da chi abbia agito in nome e per conto di essa soltanto se il soggetto agente sia provvisto, per atto o norma interna, del potere di rappresentarla;
2. risponde dell'obbligazione assunta non soltanto colui che ha svolto l'attività ma anche tutti coloro che abbiano deciso di assumere la detta obbligazione (per esempio non soltanto il Presidente ma anche i membri del Consiglio direttivo).

Il Vademecum presente è stato realizzato prendendo in considerazione le normative nazionali in materia fiscale sulle associazioni non riconosciute, lo Statuto dell'IIW e il Regolamento del Consiglio Nazionale. Il suo obiettivo è esclusivamente quello di fornire uno strumento utile agli organi direttivi dei diversi club per una gestione trasparente e corretta delle loro finanze.

Questo studio curato e redatto dal Tesoriere 2015/2016 Annamaria Falconio, su mandato della presidente nazionale da conto delle normative vigenti in materia di associazionismo no profit e aderisce alla fattispecie organizzativa dell'Inner Wheel.

Napoli 25 febbraio 2016.